



Via Gregorio Allegri, 14
00198 Roma
Telefono 06-84911
Fax 06-8553237

COMUNICATO STAMPA

Roma, 21 gennaio 2013

Il Procuratore Federale, a seguito della segnalazione della Covisoc, delle indagini espletate e delle acquisizioni documentali effettuate, ha deferito alla Commissione Disciplinare Nazionale:

per la violazione dell'art. 1, comma 1, del C.G.S., e dell'art. 8, comma 2, del C.G.S., in relazione all'art. 80 delle N.O.I.F.

- **PRANSANI Graziano**, all'epoca dei fatti, Vice Presidente del C.d.A. della società A.C. Cesena S.p.A.;

per avere posto in essere condotte con le quali sono state destinate risorse finanziarie della società A.C. Cesena S.p.A. a vantaggio della società controllante Cesena 1940 S.r.l., in violazione del principio di corretta gestione e in contrasto con i principi di lealtà, correttezza e probità, nonché, per aver disatteso, a più riprese, gli inviti rivolti dalla Co.Vi.So.C. diretti alla risoluzione del rapporto finanziario tra A.C. Cesena S.p.A. e Cesena 1940 S.r.l. ed al recupero dei crediti maturati dalla società calcistica

per la violazione dell'art. 1, comma 1, del C.G.S. e dell'art. 8, comma 2, del C.G.S., in relazione agli artt. 80 e 84 delle N.O.I.F.

- **CAMPEDELLI Igor**, all'epoca dei fatti, Presidente del C.d.A. della società A.C. Cesena S.p.A.;

per avere posto in essere condotte con le quali sono state destinate risorse finanziarie della società A.C. Cesena S.p.A. a vantaggio della società controllante Cesena 1940 S.r.l., in violazione del principio di corretta gestione, nonché in violazione dell'obbligo di redigere il bilanci secondo i principi dettati dalla normativa federale e in contrasto con i principi di lealtà, correttezza e probità, nonché, per aver disatteso, a più riprese, gli inviti rivolti dalla Co.Vi.So.C. diretti alla risoluzione del rapporto finanziario tra A.C. Cesena S.p.A. e Cesena 1940 S.r.l. ed al recupero dei crediti maturati dalla società calcistica

per la violazione dell'art. 4, comma 1, del C.G.S.:

- la Società **A.C. CESENA S.p.A.**;

a titolo di responsabilità diretta per le violazioni disciplinari ascritte ai propri legali rappresentanti pro-tempore.

Il Procuratore Federale, ha deferito dinanzi la Commissione Disciplinare Nazionale:

- Il Sig. **CELLINO Massimo**, Presidente e legale rappresentante della società Cagliari Calcio S.p.A.

a) per la violazione di cui agli artt. 1, comma 1, e 12, comma 2, del C.G.S.:

per aver posto in vendita i biglietti della gara Cagliari-Roma del 23/9/12 nonostante lo stadio “Is Arenas” avesse il nulla osta solo per lo svolgimento delle gare a porte chiuse, nonché per aver fatto pubblicare sul sito della società, in data 22/9/12, l'invito ai suoi tifosi, titolari di biglietto e abbonamento, di recarsi allo stadio per assistere alla partita Cagliari-Roma *“nel rispetto dell'ordine e della civiltà”*, così da provocare il provvedimento del Prefetto di Cagliari del 22/9/12, con il quale si differiva la gara ad altra data *“per l'urgente e grave necessità di tutelare l'ordine pubblico e la sicurezza pubblica”*;

b) per la violazione di cui all'art. 1, comma 1, del C.G.S.:

per aver tentato di dedicare il settore della curva nord del nuovo stadio ad un noto gruppo ultras, mediante la realizzazione di una scritta riportante il nome “Sconvolts”;

per la violazione dell'art. 4, comma 1, del C.G.S.:

- la Società **CAGLIARI CALCIO S.p.A.;**

a titolo di responsabilità diretta per le violazioni disciplinari ascritte al proprio Presidente, fatta eccezione per la condotta relativa al comunicato stampa del 22/9/2012, coperta dal giudicato del Giudice Sportivo.